

ELISABETTA ARTIZZU

LE PENE CAPITALI  
NELLA LEGISLAZIONE STATUTARIA SARDA

Negli Statuti sardi il sistema repressivo era attuato tramite sanzioni afflittive, che si esercitavano direttamente sulla persona del reo, e tramite sanzioni pecuniarie. Queste sanzioni, seppure di tipo diverso, appaiono strettamente dipendenti tra loro: infatti le pene pecuniarie non soddisfatte erano spesso sostituite da pene corporali al fine evidente di non lasciare impuniti i delitti commessi a causa dei pochi mezzi economici del colpevole. L'esercizio della funzione criminale apparteneva agli organi dell'ordinamento deputati alla giurisdizione i quali non solo assistevano alla lite, disciplinandone le fasi, ma erano dotati di un esclusivo potere di intervento e di decisione sul fatto reato che doveva essere sottoposto in ogni caso, qualunque fosse la sua natura, al loro esame <sup>(1)</sup>. Il diritto di punire assunse lentamente nei Comuni italiani una dimensione pubblica superando l'ottica che i danni alle persone derivanti dai crimini fossero una questione privata da risolvere senza l'intervento dei pubblici poteri <sup>(2)</sup>. Al legislatore comunale il diritto interessava su un piano grezzamente

---

<sup>(1)</sup> Come scrisse Besta "Benché nella procedura sarda s'incontrino curiosi elementi primitivi, il carattere progredito di essa risulta dal fatto che la definizione dei rapporti giuridici controversi era normalmente riservata agli organismi giudiziari istituiti o riconosciuti dallo Stato. Non solo non era ammesso un esercizio arbitrario delle proprie ragioni: ma era scomparsa anche ogni traccia di una convenzione stragiudiziale". E. BESTA, *La Sardegna medievale*, Arnaldo Forni Editore, Sala Bolognese, 2000, rist. anast. dell'edizione di Palermo 1908-9, vol. II, p. 228; E. CORTESE, *Il Rinascimento giuridico medievale*, Bulzoni, Roma, 1992, p. 71 ss.

<sup>(2)</sup> Cfr. G. PINTO, *Le città dell'Italia comunale: sviluppo territoriale e formazione dell'apparato politico-amministrativo (XII secolo- inizio XIV)*, in *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, a cura di A. MATTONI, P. F. SIMBULA, Franco Angeli, Milano, 2019, p. 31 e bibl. cit.

strumentale; quel che gli importava era fissare le regole concernenti l'apparato organizzativo del potere e di diritto penale infatti un'attenzione particolare gli statuti la dedicano all'ordinamento giudiziario e alla procedura <sup>(3)</sup>. Negli Statuti sardi, in cui convergono varie materie, è rintracciabile una parte dedicata alla giustizia penale data la necessità, per i poteri locali di reprimere i comportamenti antisociali vissuti come un pericolo per la comunità e prevedere, in determinati casi, la repressione attraverso pene capitali. Negli Statuti di Sassari <sup>(4)</sup>, nella Carta de Logu di Arborea <sup>(5)</sup> e nel Breve di Villa di Chiesa <sup>(6)</sup> si rintracciano disposizioni che danno vita a un ordinamento repressivo mirato a destinatari diversi: il mondo agro-pastorale nel giudicato d'Arborea, i borghesi, i mercanti, gli artigiani e la popolazione urbana di Sassari e di Villa di Chiesa <sup>(7)</sup> ed emerge l'elemento comune della necessità di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza interna che porta a un'affinità di concetti e problemi e relative soluzioni senza, però, arrivare a una perfetta coincidenza testuale delle norme <sup>(8)</sup>. Negli Statuti, in cui convergono varie materie, è rintraccia-

---

<sup>(3)</sup> P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari, 1997, p. 231; A. NIEDDU, *Interest rei publicae ne maleficia remaneant impunita: la giustizia penale negli Statuti di Sassari*, in *I settecento anni degli Statuti di Sassari*, cit., p. 379 ss. e bibl. cit.

<sup>(4)</sup> V. FINZI, *Gli Statuti della Repubblica di Sassari. Edizione critica*, Dessì, Cagliari, 1911 (d'ora in poi St.SS.).

<sup>(5)</sup> Carta de Logu di Arborea, a cura di E. BESTA e P.E. GUARNERIO, in «Studi Ssassaresi», anno III, Sassari, 1905 (d'ora in poi C.d.L.).

<sup>(6)</sup> Breve di Villa di Chiesa, compreso nel Codex Diplomaticus Ecclesiensis, curato da C. BAUDI DI VESME, che costituisce il t. XVII degli *Historiae Patriae Monumenta*, Torino, 1877 (d'ora in poi B.V.C.).

<sup>(7)</sup> C. FERRANTE e A. MATTONE, *Le comunità rurali nella Sardegna Medievale*, in «Diritto@storia, n. 3», maggio 2004, online «www.dirittoestoria.it».

<sup>(8)</sup> E. ARTIZZU, *Il concetto di reato nella legislazione statutaria sarda*, in «Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea», IV, 2010, p.259. Per una prima informazione sulla legislazione statutaria sarda cfr. A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, Nuoro, Ilisso, 2001, rist. dell'edizione Società Tipografica Sarda, Cagliari 1917, cura di M. E. CADEDDU, p. 239 ss.; E. BESTA, *La Sardegna Medievale*, cit. p. 152 ss. L'elenco dei luoghi soggetti a Pisa in Sardegna i cui rappresentanti dovevano esercitare la giurisdizione «secundum formam sui brevis» è in F. BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, Vieusseux, Firenze, 1870, vol. II, p. 70; A. ERA, *Lezioni di storia delle istituzioni giuridi-*

bile una parte dedicata alla giustizia penale data la necessità, per i poteri locali, di reprimere i comportamenti antisociali vissuti come un pericolo per la comunità.

Il concetto di pena da un punto di vista logico è concetto di valore in quanto il castigo non può che essere collegato a un comportamento volontario contrario al dovere. Da un punto di vista psicologico la pena, o meglio la minaccia della pena e l'esempio della sua esecuzione, esercita necessariamente una funzione intimidatrice o di prevenzione. La prevenzione non appartiene all'essenza logica della pena, intesa come castigo, ma ne costituisce la giustificazione pratica poiché le norme penali non tendono all'affermazione di principi astratti ma a ridurre il numero e la gravità dei delitti nella prospettiva di una difesa dei singoli e della società. Il diritto penale, espressione di una società organizzata mediante un sistema di precetti di condotta, ha il suo fondamento nella potestà punitiva di una istituzione superindividuale e rappresenta quel complesso di illeciti che vengono perseguiti con persecuzione pubblica condotta dalla comunità attraverso i suoi organi e che porta a una pena afflittiva che colpisce la persona nella sua vita o nella sua libertà personale o nei suoi beni.

Nell'ambito del diritto statutario furono introdotti principi del tutto diversi dalle originarie fattispecie criminose del diritto barbarico poiché si imposero nuove e diverse regole con una normativa rivolta in modo specifico alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna togliendo agli atti criminosi il carattere di affari privati e facendo scaturire l'irrogazione della pena esclusivamente dalla violazione della norma posta dall'ordinamento.

Il reato diventa così sinonimo di una violazione di un precetto posto dalla legge e il reo è soggetto esclusivamente a questa legge e viene punito da un organo pubblico <sup>(9)</sup>. La pena assume sempre più natura pubblica perché è comminata nell'interesse dell'intera società ma so-

---

*che ed economiche sarde*, s.l., Roma, 1934, p.253 ss.; F. ARTIZZU, *La Sardegna pisana e genovese*, Chiarella, Sassari, 1985, p. 195 ss.; Sulle influenze recepite negli Statuti sardi v. da ultimo la dettagliata analisi di A. MATTONE, *L'efficacia del modello comunale pisano esteso alla Sardegna*, in *I settecento anni degli Statuti di Sassari*, cit., p. 161 ss.

<sup>(9)</sup> Cfr. A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, Utet, Torino, 1903, V; T. GATTI, *L'imputabilità, i moventi del reato e la prevenzione criminale negli Statuti italiani dei secoli XII-XVI*, Cedam, Padova, 1933.

prattutto perché l'irrogazione della sanzione è rimessa direttamente all'autorità; l'esercizio della funzione criminale è rivendicato dagli organi dell'ordinamento deputati alla giurisdizione i quali non solo assistono alla lite, disciplinandone le fasi, ma sia nel procedimento accusatorio che in quello inquisitorio sono dotati di un potere sempre più esclusivo di intervento e di decisione sul fatto-reato che deve essere sottoposto in ogni caso, qualunque ne sia la natura, al loro esame.

La funzione della pena è necessariamente collegata alla chiara indicazione degli atti rispetto ai quali essa deve essere comminata e quindi anche alla natura del bene giuridicamente protetto e l'autorità avoca a sé la potestà punitiva per esercitarla in modo sempre più esclusivo nell'interesse dell'intera collettività; si scorgono anzi i primi segni di un suo intervento non solo nell'azione repressiva ma anche nel campo della prevenzione dei delitti. La finalità dell'espiazione del male causato con l'irrogazione di un castigo è sempre alla base dei reati pubblici cui si aggiungono, però, altri connotati quali la conservazione dell'ordine sociale, il fine spirituale, poiché la sanzione deve svolgere il compito di tenere lontano gli uomini dal peccato, l'espiazione, l'intimidazione e l'esemplarità della pena.

Il proemio della Carta de Logu afferma:

... per issu bonus capitulus sa superbia dessos reos et malvados hominis si infrenet et costringat ad cio qui sos bonos et puros et innocentes poçant viviri et istari inter issos reos ad seguridadi per paura dexas pena et issos bonos pro paura dessa virtudi dessoru amori sint tottu hobedientis assos capidulos et ordinamentos ...

ribadendo la funzione intimidatrice della pena, rifiutando l'idea della vendetta come criterio ispiratore, rappresentando le basi di una politica criminale ispirata a criteri di severità affidata a due caratteri peculiari: la pubblicità e l'atrocità, elementi che si ritrovano anche nel Breve di Villa di Chiesa e negli Statuti di Sassari. La pubblicità della pena era disposta con intenti di intimidazione e di esempio, caratteristiche che già nel diritto romano erano prevalenti su qualsiasi altro aspetto <sup>(10)</sup> costituendo un avvenimento della vita quotidiana visibile da chiunque, gestito

---

<sup>(10)</sup> B. SANTALUCIA, s.v. Pena criminale (dir. intermedio) in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano 1982, XXXII.

in uno spazio pubblico <sup>(11)</sup>, a volte il luogo stesso del delitto <sup>(12)</sup>. Quanto all'elemento dell'atrocità ci si rende facilmente conto di quanta ferocia si potesse raggiungere se persino lo stesso cadavere del colpevole poteva essere sottoposto a qualunque ignominia <sup>(13)</sup>. Si rintraccia negli Statuti una grande attenzione nel regolare gli elementi che dovevano concorrere alla pubblicità delle esecuzioni come i luoghi, la solennità e i modi.

In una legislazione pratica che ha per oggetto la regolamentazione di fattispecie concrete non è presente un concetto unitario di reato, indicato, indifferentemente, con i termini *crimen*, *delictum*, *maleficium*, ma vengono prese in considerazione precise violazioni, per es. l'omicidio, il furto, la rapina, le lesioni ecc., per le quali si prevede, salvo i casi in cui l'elemento della colpa sia prevalente, una pena specifica già preconstituita dalla legge per ciascuna di esse.

Negli Statuti sardi vigeva il principio generale secondo il quale la pena doveva colpire gli autori del reato e l'imputabilità si fondava sull'evento dannoso, sul nesso di causalità tra la condotta e l'evento e su quelle circostanze possibili per effetto delle quali un medesimo evento delittuoso poteva assumere carattere di maggiore o minore gravità <sup>(14)</sup>.

Le norme penali statutarie hanno per oggetto quel complesso di illeciti che vengono perseguiti con persecuzione pubblica condotta dalla comunità attraverso i suoi organi e che comportano una pena afflittiva che colpisce la persona nella sua vita, negli ordinamenti in cui è prevista la pena di morte, o nella sua integrità fisica o nei suoi beni. Traspare da queste norme la consapevolezza della necessità di valutare, oltre che il reale comportamento di coloro i quali violano la norma, anche l'elemento soggettivo, il nesso di causalità tra la volontà e l'evento antiggiuridico.

Il reato constava oltre che dell'elemento materiale anche dell'elemento psicologico indispensabile al pari del primo a condizionare la punibilità del fatto.

---

<sup>(11)</sup> C.d.L. III «...siat illi segada sa testa in su logu dessa justicia...».

<sup>(12)</sup> C.d.L. XIII; LXXXVI.

<sup>(13)</sup> C.d.L. VIII «...si alcuna persona si ochirit issa stessa appensadamenti in alcunu modu si deppiat istraxinari et infurcari in alcuna furca...».

<sup>(14)</sup> A. MARONGIU, *Delitto e pena nella Carta de Logu di Arborea*, Id. in *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Cedam, Padova, 1975, p. 81 ss.

Come elementi determinanti del reato, o piuttosto delle norme penali, si consideravano i seguenti motivi: la legge punisce un fatto in quanto lo stato abbia interesse a farlo; il delitto non deve in alcun caso giovare al suo autore; il fatto che si punisce è esplicitamente previsto dalla legge; la pena deve colpire, in linea di massima, gli autori del reato; la pena deve essere commisurata al delitto.

Gli elementi sostanziali del reato sembrano essere: la legge, la volontà e l'intenzione di commettere il fatto delittuoso, l'evento in sé stesso, la lesione di un interesse altrui.

Gli elementi accidentali erano quelle circostanze possibili per effetto delle quali un medesimo evento delittuoso poteva assumere variamente carattere di maggiore o minore gravità. Forse per un difetto di padronanza di tecnica giuridica nelle fonti non viene enunciato un principio generale, bensì si indicano fattispecie specifiche di delitti dolosi, colposi e di quelli prodotti da caso o errore.

Come ipotesi generale l'imputabilità penale sorgeva da un fatto materiale, interessante il mondo fisico, non era sufficiente il solo proposito o determinazione di delinquere fin che tale rimanesse e quindi circoscritto ai limiti dello stato psicologico, per quanto questo non significasse di certo non tener conto dell'elemento soggettivo.

L'imputabilità aveva il suo fondamento normale nel dolo, concepito come volontarietà dell'azione. Il termine in senso generale indicava l'intenzione lesiva, non solo, cioè, la volontà di compiere l'atto, ma anche la coscienza delle conseguenze dell'atto stesso. Il dolo era inteso come un atteggiamento psicologico che precede, ispira e accompagna la condotta umana indirizzata a un evento, o più genericamente a una conseguenza riprovevole e punita dall'ordine sociale e giuridico. Si valutava oltre il reale comportamento di chi violava la norma anche il nesso di causalità tra la volontà e l'evento antigiuridico, per alcuni reati non si aveva bisogno di espressioni o indicazioni di alcun genere. Il dolo era presunto *ipso iure*, l'estremo del dolo era implicito laddove la legge dice: se qualcuno commette furto, rapina ecc., indicando violazioni coscienti e volontarie per le quali la pena era già preconstituita per legge <sup>(15)</sup>.

---

<sup>(15)</sup> A. MARONGIU, s.v. *Dolo penale* (dir. intermedio), in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1964, XIII. Cfr. A. Marongiu, s.v. *Colpa penale* (dir. intermedio) in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1960, VII.

Più che mai quando veniva irrogata una pena capitale l'elemento della volontà aveva una sua precisa valutazione sia per quanto concerneva la valutazione sia relativamente alla pena da applicare con una chiara e precisa individuazione dell'oggetto del reato quale violazione di legge, delle cause che lo determinano, della funzione della pena.

La ricerca del contenuto di intenzionalità e volontà era evidente dove la pena era comminata solo per le ipotesi in cui l'autore avesse voluto l'azione e l'evento così che di fronte ai delitti compiuti con volontarietà e coscienza di far male o persino con premeditazione e deliberata intenzione vi erano delitti e violazioni della legge commessi senza specifica intenzione di nuocere ma solo per colpa, errore o caso, per i quali era prevista l'attenuazione della pena.

Per definire ipotesi di reato in cui la volontarietà e la consapevolezza fossero particolarmente evidenti le fonti indicano il dolo facendo ricorso a locuzioni disparate che sembrerebbero rendere percettibili sfumature diverse nell'ambito dello stesso concetto: formule che indicano volontà determinata e consapevole ed esprimono a volte qualcosa di più come la premeditazione.

Si possono ritrovare i concetti di volontarietà generica del fatto espressi dagli avverbi *pensatamente* così la Carta de Logu a proposito del suicidio

*...si alcuna persona si occhirit issa stessa appensadamenti...* <sup>(16)</sup>

o gli Statuti di Sassari *Et si appensatamente alcunuu aet esser feritu...* sulle ferite inferte volontariamente da cui poi derivasse la morte della vittima <sup>(17)</sup>; una più specifica volontà del fatto espressa da *studiosamente* così la Carta de Logu sugli incendi *...si alcuna persona ponnerit fogu a domu de persona alcuna studiosamenti...* <sup>(18)</sup>; gli Statuti di Sassari *istudiosamenti* a proposito di incendi <sup>(19)</sup>.

---

<sup>(16)</sup> C.d.L. VIII; su queste distinzioni cfr. T. GATTI, *L'imputabilità, i moventi del reato e la prevenzione criminale*, cit., p. 110 ss. e la diversa opinione di A. MARONGIU, *Delitto e pena nella Carta de Logu d'Arborea*, in Id. *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, cit., p. 82.

<sup>(17)</sup> St.SS. III, 1.

<sup>(18)</sup> C.d.L. XLVI; XLVII.

<sup>(19)</sup> St.SS I, 42; *instudialemente*, ad *istudiu* 77 e 100.

La ponderazione del delitto, cioè la premeditazione, sembrerebbe espressa da *cun animo deliberadu* presente nella Carta de Logu quando tratta dell'omicidio commesso conducendo o cavalcando un cavallo nella piazza via o campo, così come sembrerebbe indicata la consapevolezza dell'azione attraverso il termine *scientemente* sempre a proposito della stessa azione <sup>(20)</sup>.

Nell'ambito del concetto di dolo, da cui poi scaturisce la pena capitale, è interessante notare la distinzione tra un atto compiuto di proposito, con una perpetrazione ponderata e fredda del delitto, e la commissione dello stesso per una determinazione improvvisa e subitanea come è esemplificato dal capitolo III della Carta de Logu che offre una panoramica delle ipotesi considerate realizzabili e di fattispecie criminose punite con la decapitazione:

Volemus et ordinamus que si alcuna persona ochirit homini: et est indi confesso in su iudiciu: o ver convinto, secundu quessu ordini dessa rag(i)oni comandat, siat illi segada sa testa in su loghu dessa justicia per modu quindi morgiat et pro dinari alcuno non campit. Salvu si su dictu homini hochirit deffendendo asi, sa quali deffensa depiat provari et mostrare legitimamenti per bonos hominis infra dies XV daessa die qui lat esser comandado per issu armentargiu nostru de Loghu; o ver per atero officiali nostru at qui sa dicta causa esseret commissida. Et in casu qui provarit aver mortu su dictu homini deffendendo assi comente est naradu de supra, non siat mortu et pena alcuna non patischat et non paghit.

Et si perventura avenerit qui plus hominis esserent in compagnia de pari et unu de cussos hochirit alcuno atero homini. Et issos ateros qui non esserent in culpa assa dicta morte non benerent assa corte et non si ischulparint legitimamente que issus non furunt culpabilis nen consentivilis assa morte de cussu tali homini, infra tres dies, qui issos siant punidos et condenpnados a morte comente et issu qui avirit mortu su dictu homini, pro qui nara(n)t sas leges: agentes et consentientes pari pena puniuntur. Et in casu qui alcuno homini hochirit alcuno attero homini improvisa(da)mente et non cum animu deliberadu et non pensadamente ma pro causa fortunabili secundu qui solint a venne(r) multos desastros. Volemus qui in tali casu istet et istari depiat at arbitriu et correctione nostra.

---

<sup>(20)</sup> C.d.L. IV.

Il capitolo III ha per oggetto l'omicidio volontario, quello commesso per legittima difesa, la complicità nell'omicidio e l'omicidio commesso senza premeditazione <sup>(21)</sup>.

Nella prima ipotesi si prospetta il caso più semplice: l'omicida confessa il suo crimine oppure la sua colpevolezza viene provata e in entrambi i casi è condannato alla decapitazione.

La legittima difesa, la cui prova è a carico dell'interessato, opera come scriminante per cui chi la ha attuata non va incontro ad alcuna sanzione <sup>(22)</sup>.

Nella complicità nell'omicidio la Carta de Logu adotta, sul presupposto della pari responsabilità dei più concorrenti nel reato, il principio della pari pena per tutti i partecipanti ai quali, comunque, veniva lasciata la possibilità di discolarsi dimostrando la propria estraneità all'evento anche dal punto di vista volitivo. In caso contrario sarebbero stati condannati a morte.

La complicità è prevista e punita anche negli Statuti di Sassari nell'ipotesi di morte della vittima a seguito delle ferite ricevute ...*tottus cussos qui aen esser appensatamente in cussa ferita sian condempnatos ad morte...* <sup>(23)</sup>.

Veniva sottratto alla pena capitale e sottoposto a una pena decisa dall'autorità chi avesse commesso un omicidio improvvisamente e non *cun animo delliberadu et non pensadamenti*, in questo caso l'omicidio è commesso senza premeditazione, l'agente non ha voluto il fatto che si è verificato per negligenza o imprudenza o fortuitamente per un evento non prevedibile. Il verificarsi di questa situazione modifica la gravità del crimine ma non esclude la pena, mentre nell'omicidio volontario si verifica una situazione di più perfetta e completa libertà decisionale per cui la pena era più grave.

Si delineano <sup>(24)</sup> anche cause oggettive di esclusione del reato come

---

<sup>(21)</sup> E. ARTIZZU, *L'omicidio nella Carta de Logu*, in «Quaderni bolotanesi», n. 22, anno XXII, 1996, p. 157 ss; F. SINI, *Comente comandat sa lege: Diritto romano nella Carta de Logu d'Arborea*, Giappichelli, Torino, 1997, p. 81 ss.

<sup>(22)</sup> Lo stesso principio vale in tema di lesioni, cfr. C.d.L. IX.

<sup>(23)</sup> St.SS. III, 1; A. MARONGIU, s.v. *Concorso di persone nel reato* (dir. intermedio), in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1961, VIII.

<sup>(24)</sup> C.d.L. III, IV.

la legittima difesa <sup>(25)</sup>, o l'uccidere con il beneplacito dell'autorità come nell'ipotesi di condanna al bando in cui il condannato poteva essere ucciso senza che nei confronti dell'uccisore scattasse alcuna sanzione poiché non si commetteva reato nell'esercizio di una facoltà riconosciuta e protetta dalla legge <sup>(26)</sup>.

Nell'ambito delle pene corporali occorre distinguere la pena di morte dalla pena mutilativa.

La pena di morte è uno degli elementi che consentono di cogliere le scelte fondamentali di una società, i postulati da essa individuati come essenziali della sua sopravvivenza, i margini lasciati al dissenso, la misura della sua tolleranza, quali azioni e attività sono importanti e degne di essere protette. Accostarsi al problema della pena di morte permette di studiare i modi della risposta punitiva da parte di una comunità ricostruendo le forme dell'esecuzione capitale e quindi le modalità dei supplizi ideati.

Negli Statuti sardi le esecuzioni capitali erano decise dalla pubblica autorità che ponendosi come arbitro e garante della convivenza civile aveva avocato a sé il diritto esclusivo di stabilire quali comportamenti erano dovuti, quali consentiti e quali vietati. E tra questi ultimi aveva individuato quelli che dovevano essere pagati con la vita, in questo modo la pena di morte affermava l'autorità dello Stato ed evitava che la vittima di un torto, non ottenendo giustizia, si facesse giustizia personalmente.

La Carta de Logu, il Breve di Villa di Chiesa, gli Statuti di Sassari prevedevano la condanna capitale attraverso l'impiccagione, la decapitazione e il rogo. Più che modi diversi di esecuzione della pena di morte le pene di morte indicate sembrano avere una propria individualità e un proprio ambito di applicazione pur tendendo allo scopo comune della soppressione fisica del colpevole. Non la pena di morte ma le pene di morte: diversi tipi di esecuzione capitale differenti secondo il reato da punire, esecuzioni diverse che svelano un sistema

---

<sup>(25)</sup> C.d.L. III; B.V.C. II, 10, 21; St.SS. III, 1.

<sup>(26)</sup> C.d.L. VI; B.V.C II, 10, 61; St.SS. III, 2, 28, 35 ecc.; va notato che l'ipotesi del Breve di Villa di Chiesa prevede il bando se la sentenza di morte non è stata eseguita senza, però, indicare espressamente, come fanno la Carta de Logu e gli Statuti di Sassari, la possibilità che il condannato possa essere ucciso senza conseguenze da un altro membro della collettività.

di supplizi che comprende, al tempo stesso, atti elementari e agghiacciati nella loro brutalità come la decapitazione, procedure più complesse che infliggevano una morte lenta e atroce come quella sul rogo o ancora alcuni cerimoniali di morte piuttosto complessi previsti nella Carta de Logu per il colpevole di reati contro la persona o la famiglia del giudice e contro l'integrità del territorio:

... deppiat esser posta supra unu carru et attanaggiada per totu sa terra nostra de Aristanis e posca si deppiat dughiri attanaggiandola infini assa furca... <sup>(27)</sup>

... deppiat esser istraxinada a coha de cavallu per tota sa terra nostra de Aristanis e posca infini assa furca ... <sup>(28)</sup>

Pensare che questi riti fossero solo il frutto di un'elaborata fantasia punitiva è difficile, probabilmente ciascuno aveva un senso e una funzione.

Come già visto nel giudicato d'Arborea era condannato all'impiccagione il colpevole di reati contro la persona o la famiglia del giudice e contro l'integrità del territorio, è interessante notare che la pena prevista è rapportata alla persona contro cui si è agito: nel I e nel II capitolo della Carta de Logu l'aver trattato o consentito l'esecuzione del delitto di lesa maestà comporta la pena di morte e la confisca dei beni del colpevole equiparando il tentativo alla consumazione vista la gravità del delitto <sup>(29)</sup>. Si considera e si punisce come delitto formalmente perfetto la figura del tentativo in cui l'elemento delittuoso sta non in una lesione effettiva o in un danno, ma soltanto nel pericolo di un'azione delittuosa vera e propria, sia pure né compiuta né iniziata. Per questo fine di repressione preventiva viene punito con la morte e la confisca dei beni colui o coloro che hanno trattato o consentito contro la vita del giudice. Il senso e il valore di tali espressioni-

---

<sup>(27)</sup> C.d.L. I.

<sup>(28)</sup> C.d.L. II; in entrambi i casi la gravità del reato era tale da comportare un inasprimento dell'esecuzione della pena stessa, per cui il colpevole era sottoposto allo strascinamento a coda di cavallo, in un caso, e all'attanagliamento nell'altro e successivamente impiccato. Viene spontaneo chiedersi se il condannato a questi tormenti arrivasse vivo all'esecuzione!

<sup>(29)</sup> C.d.L. I, II «...chi si alcuna persona trattarit e consentirit...».

ni è, forse, tanto ampio da comprendere sia il proposito manifestato con qualche atto esteriore o principio di esecuzione, sia la decisione comunque presa indipendentemente dalla traduzione di essa in termini di obiettiva realtà. Nella sua ampiezza la norma sembra voler proteggere la persona e l'autorità del giudice quanto il diritto romano con le norme sul delitto di *lesa maestà*<sup>(30)</sup>.

La forca era prevista per il veneficio, omicidio qualificato per il mezzo subdolo usato, se a commetterlo fosse stato un uomo e avesse causato la morte della vittima <sup>(31)</sup>, per la rapina commessa sulla pubblica via <sup>(32)</sup>, per la rapina commessa al di fuori della pubblica via qualora il reo non avesse pagato la sanzione pecuniaria prevista <sup>(33)</sup>, per il furto con effrazione <sup>(34)</sup> e per le lesioni gravi inferte a un ufficiale del giudicato <sup>(35)</sup>. In quest'ultimo caso la gravità della pena era connessa alla qualità della persona offesa.

La pena dell'impiccagione era comminata anche nell'ipotesi di reiterazione della condotta criminosa così avveniva per chi fosse già stato condannato per il furto di oggetti sacri da una chiesa <sup>(36)</sup> o comunque di oggetti da una casa <sup>(37)</sup> e per il furto di animali domestici <sup>(38)</sup>. La circostanza aggravante, in relazione alla gradualità delle pene, è connessa al reato e non alla *res furtiva* ed è data dalla recidiva *facher dae sas duas furas in susu*.

Gli Statuti di Sassari prevedevano l'impiccagione per chi avesse deliberatamente incendiato terreni altrui e non fosse stato in grado di pagare la multa di 25 libbre e di rifondere i danni causati <sup>(39)</sup>.

---

<sup>(30)</sup> E. ARTIZZU, *La pena nella Carta de Logu*, in «Annali della facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Cagliari», Nuova serie Vol. XXII, 1999, p. 41.

<sup>(31)</sup> C.d.L. V.

<sup>(32)</sup> C.d.L. XIII.

<sup>(33)</sup> C.d.L. XIII.

<sup>(34)</sup> C.d.L. XXXIII.

<sup>(35)</sup> C.d.L. CLV.

<sup>(36)</sup> C.d.L. XXVI.

<sup>(37)</sup> C.d.L. XXXIV.

<sup>(38)</sup> C.d.L. XXVII, XXVIII, XXIX.

<sup>(39)</sup> St.SS. I, 42.

L'autore di furti per un valore del bene rubato superiore alle 20 libbre era condannato all'impiccagione <sup>(40)</sup> così come il ladro che avesse compiuto tre furti per un valore complessivo di 10 libbre <sup>(41)</sup>, chi avesse commesso una rapina per la strada per un valore superiore ai 20 soldi subiva la stessa sorte <sup>(42)</sup>. La pena dell'impiccagione era ancora prevista per chi non avesse potuto pagare la pena pecuniaria di 40 libbre per aver rubato da una vigna non meno di 100 ceppi <sup>(43)</sup>.

La stessa pena capitale era prevista per coloro che attraverso atti di corsa in mare avessero aggredito, derubandole o uccidendole, persone appartenenti al comune di Sassari, o comunque persone che non fossero nemiche di Genova. La punizione era estesa a chi li avesse in qualche modo aiutati <sup>(44)</sup>.

Costituiscono reato negli Statuti solo le azioni piratesche che non rispettano le limitazioni imposte dalla legge e l'appoggio dato ad esse, sia con la partecipazione diretta, sia con la solidarietà offerta ai *cursales* o con la ricettazione del bottino.

Il Breve di Villa di Chiesa prevedeva l'impiccagione sia per l'autore del furto di materiale estratto dall'Argentiera che per il ricettatore, a riprova del fatto che la repressione dei reati che nuocevano all'attività mineraria era fondamentale per l'economia della Villa <sup>(45)</sup>. Ugualmente l'autore di furti commessi in strada e chi entrava in casa d'altri commettendo un'effrazione venivano puniti con l'impiccagione, nell'ultimo caso solo se il valore dei beni rubati superava le 10 libbre <sup>(46)</sup>.

La decapitazione nel giudicato d'Arborea era prevista per l'omicidio volontario <sup>(47)</sup>, Il Breve di Villa di Chiesa puniva l'omicidio con

---

<sup>(40)</sup> St.SS. III, 21.

<sup>(41)</sup> St.SS. III, 21, la recidiva, *aver factu tres furas*, unita a un elevato valore del bottino determinava la pena più crudele.

<sup>(42)</sup> St.SS. III, 22.

<sup>(43)</sup> St.SS. III, 28.

<sup>(44)</sup> St.SS. III, 49.

<sup>(45)</sup> B.V.C. II, 15.

<sup>(46)</sup> B.V.C.II, 16.

<sup>(47)</sup> C.d.L. III.

la decapitazione prendendo in considerazione alcune ipotesi: la morte della vittima verificatasi in seguito alle ferite riportate <sup>(48)</sup>, l'omicidio su commissione e il solo ferimento della vittima eseguito sempre su commissione. In quest'ultimo caso l'autore del ferimento era comunque condannato alla decapitazione mentre il mandante lo era solo in caso di morte della vittima <sup>(49)</sup>.

La stessa pena era ancora prevista nei confronti dell'uomo che teneva presso di sé pubblicamente come concubina la moglie altrui contro la volontà del marito. Se quest'ultimo ne avesse richiesto la restituzione, dopo aver dimostrato che si trattava effettivamente della moglie, l'uomo che teneva la donna presso di sé doveva restituirla entro un termine stabilito, trascorso inutilmente il quale veniva punito con la decapitazione <sup>(50)</sup>. Alla stessa pena sottostava l'uomo che senza avere nessun rapporto di parentela con la donna o con il marito l'avesse portata via dalla sua casa con la forza <sup>(51)</sup>. Chi violentava la moglie altrui, sempre che non la tenesse pubblicamente come concubina o domestica, era condannato alla decapitazione se non pagava la pena pecuniaria prevista entro dieci giorni <sup>(52)</sup>.

Se la violenza fosse stata commessa ai danni di una vergine le soluzioni possibili erano due: la decapitazione per il colpevole o il matrimonio se le persone erano della medesima condizione. Se la condizione sociale fosse stata diversa allo stupratore era offerta la possibilità di trovare un marito alla persona offesa. Se non fosse riuscito sarebbe stato decapitato <sup>(53)</sup>.

Alla stessa pena capitale era condannato il bigamo che non restituiva la dote alla seconda moglie e non pagava la pena pecuniaria stabilita <sup>(54)</sup>.

Nell'ipotesi di incendio doloso all'interno delle fosse l'autore era condannato alla perdita della testa se l'incendio avesse causato la mor-

---

<sup>(48)</sup> B.V.C. II, 10.

<sup>(49)</sup> B.V.C. II, 11.

<sup>(50)</sup> B.V.C. II, 12.

<sup>(51)</sup> B.V.C. II, 12.

<sup>(52)</sup> B.V.C. II, 12.

<sup>(53)</sup> B.V.C. II, 12.

<sup>(54)</sup> B.V.C. II, 13.

te di qualcuno <sup>(55)</sup>. Sempre con lo scopo di tutelare la principale risorsa economica di Villa di Chiesa la stessa pena era prevista anche per chi gettando pietre in una fossa avesse colpito chi si trovava all'interno causandone la morte <sup>(56)</sup>.

A Sassari il colpevole di stupro poteva subire la decapitazione se la vittima fosse stata vergine e di condizione libera ed egli non avesse pagato la sanzione pecuniaria prevista a meno che la donna non avesse consentito a sposarlo <sup>(57)</sup>. La violenza nei confronti di una donna sposata comportava la decapitazione ma solo se la vittima fosse stata di condizione libera <sup>(58)</sup>. La stessa sanzione era prevista per un'ipotesi di reato contro la fede pubblica: il falso documentale commesso da un notaio in danno di qualcuno <sup>(59)</sup>. Il capitolo 160 del primo libro degli Statuti di Sassari disciplina l'accesso di uomini e donne ai bagni pubblici: i turni erano stabiliti in maniera così perentoria da causare la condanna alla decapitazione per l'uomo che non li avesse osservati, introducendosi nei bagni nei giorni riservati alle donne - lunedì, martedì, mercoledì - mentre le donne che fossero entrate nei giorni riservati agli uomini - giovedì, venerdì, sabato e domenica - sarebbero state condannate al rogo. La disposizione è attinente all'ordine pubblico e al buoncostume ma, indubbiamente, le sanzioni appaiono sproporzionate <sup>(60)</sup>.

Il rogo era previsto dalla Carta de Logu per punire la donna che avesse commesso un veneficio <sup>(61)</sup> e per punire l'autore di un incendio doloso, attività criminosa che pur non avendo come fine immediato la morte di qualcuno era perseguita con una pena capitale poiché suscettibile di mettere in pericolo l'incolumità pubblica <sup>(62)</sup>.

---

<sup>(55)</sup> B.V.C. IV, 106.

<sup>(56)</sup> B.V.C. IV, 107.

<sup>(57)</sup> St.SS. III, 31.

<sup>(58)</sup> St.SS. III, 31.

<sup>(59)</sup> St.SS. III, 46.

<sup>(60)</sup> F. ARTIZZU, *La salvaguardia della tranquillità delle popolazioni e della sicurezza pubblica*, in Id., *Società e Istituzioni nella Sardegna Medioevale*, Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, Cagliari, 1995, p. 203.

<sup>(61)</sup> C.d.L. V.

<sup>(62)</sup> C.d.L. XLVI.

Gli Statuti di Sassari invece prevedevano il rogo per la moglie bigama <sup>(63)</sup> e di chi avesse commesso falso nummario <sup>(64)</sup>, la stessa pena era prevista, come già visto, per le donne che avessero contravenuto alle rigide disposizioni sull'accesso ai bagni pubblici <sup>(65)</sup>. Vi erano poi alcuni crimini per i quali gli Statuti esaminati pur disponendo la pena di morte del reo non specificavano a quale pena di morte egli sarebbe andato incontro: nella Carta de Logu questa mancata indicazione si rintraccia nei confronti di chi si era reso colpevole di aver ucciso qualcuno deliberatamente travolgendolo con un cavallo <sup>(66)</sup>, mentre negli Statuti di Sassari la semplice indicazione "sia condannato a morte" era prevista per chi avesse ferito qualcuno deceduto successivamente a causa delle lesioni riportate <sup>(67)</sup>. La pena capitale, qualunque fosse, era estesa agli eventuali complici dell'autore del fatto. A Sassari anche il marito bigamo subiva la condanna a morte, ma gli Statuti non ne indicano la tipologia <sup>(68)</sup>.

Le pene di morte erano eseguite pubblicamente: la pubblicità era disposta con intenti di intimidazione ed esempio, costituendo un avvenimento della vita quotidiana visibile da chiunque, gestito in uno spazio pubblico e spesso comportava l'esecuzione sul luogo stesso del delitto, sebbene il più delle volte gli Statuti non disponessero tassativamente il luogo in cui la pena doveva concretizzarsi ma si limitassero, genericamente, a disporre che l'esecuzione avvenisse nelle vie della città o comunque in pubblico o indicassero solo la pena cui il condannato era sottoposto senza ulteriori specificazioni sul luogo. Risultano assenti, invece, i riferimenti al tempo inteso come giorno e ora dell'esecuzione mentre si ritrovano riferimenti alla durata della stessa che era spesso preceduta da prolungate esposizioni del condannato davanti al pubblico, sottoposto a pene atroci costi-

---

<sup>(63)</sup> St.SS. III, 50

<sup>(64)</sup> St.SS. III, 35.

<sup>(65)</sup> St.SS. I, 160.

<sup>(66)</sup> C.d.L. IV.

<sup>(67)</sup> St.SS. III, 3.

<sup>(68)</sup> St.SS. III, 50.

tuenti quasi una forma di tortura preliminare alla pena vera e propria <sup>(69)</sup>.

Negli Statuti sardi si rintracciano anche cause oggettive di esclusione del reato come la legittima difesa che permette a chi la ha attuata di non subire alcuna sanzione. Nella Carta de Logu la legittima difesa *defendendo a si*, la cui prova è a carico dell'interessato, è disciplinata in tema di omicidio e lesioni opera come scriminante per cui chi la ha attuata non va incontro a nessuna sanzione *non siat mortu e pena alcuna no patiscat et no paghit* <sup>(70)</sup>. Il Breve parla di *se deffendendo* a proposito di omicidio e di chi viene aggredito nella propria abitazione, obbligando, però, l'autore del fatto a provare le circostanze e in questo caso non patisca di ciò *pena nissuna* <sup>(71)</sup>. Negli Statuti la legittima difesa è prevista nel caso di aggressione compiuta con una spada o un coltello o armi simili a favore di chi *pro deffendersi* reagisce, senza essere condannato se non ha usato un'arma, o, in caso contrario, la sanzione è determinata attraverso un rimando al capitolo che disciplina *dessos qui ferint* <sup>(72)</sup>.

È esente da pena anche chi uccide con il beneplacito dell'autorità come nell'ipotesi del bando in cui il condannato al bando dal giudicato poteva essere ucciso senza che nei confronti dell'uccisore scattasse alcuna sanzione poiché non si commetteva reato nell'esercizio di una facoltà riconosciuta e protetta dalla legge, quasi un'attuazione di una forma di difesa pubblica *...e nienti de minus ogni persona illu pozzat offenderit in persona e darilli morti senza incurreri in pena...* <sup>(73)</sup>. Il bando era connesso al compimento di reati gravissimi come l'omicidio o la rapina in strada pubblica puniti con la morte, o a circostanze che comportavano comunque questo esito finale, qualora il colpevole fosse riuscito a sottrarsi alla cattura <sup>(74)</sup>

---

<sup>(69)</sup> Sulla tortura cfr. P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Giuffrè, Milano, 1953-54, 2 voll., il libro è stato oggetto nel 2023 da parte dello stesso editore di una ristampa inalterata con prefazione dell'autore settant'anni dopo e due appendici.

<sup>(70)</sup> C.d.L. III e IX.

<sup>(71)</sup> B.V.C. II, 10.

<sup>(72)</sup> St. SS. III, 11.

<sup>(73)</sup> St. SS. III, 2; C.d.L. VI

<sup>(74)</sup> C.d.L. VI; B.V.C. II, 10, 61; St. SS. III, 2, 28, 35 ecc.; il Breve di Villa di Chiesa prevedeva il bando se la sentenza di morte non fosse stata eseguita senza,

Una situazione interessante è delineata negli Statuti che sembrano prevedere quasi uno stato di necessità quando stabiliscono che chi aiutava o difendeva qualcuno che era aggredito, ferendo o uccidendo gli aggressori, non veniva sottoposto a processo <sup>(75)</sup>.

La pena di morte veniva comminata a donne e uomini liberi ma con alcune distinzioni a seconda dello status della vittima, gli Statuti di Sassari prevedevano che se un uomo libero avesse ucciso uno schiavo veniva condannato a morte solo se non avesse pagato la pena pecuniaria e trascorsi invano tre mesi dall'omicidio <sup>(76)</sup>, in caso di stupro ai danni di una vergine il Breve prevedeva due soluzioni: la decapitazione per il colpevole o il matrimonio se le persone fossero state della medesima condizione. Se la condizione sociale fosse stata diversa allo stupratore era offerta la possibilità di trovare un marito adatto alla persona offesa e se non fosse riuscito sarebbe stato decapitato <sup>(77)</sup>. Anche la violenza nei confronti di una donna sposata comportava la decapitazione ma solo se la vittima fosse stata di condizione libera <sup>(78)</sup>.

Situazioni come l'infermità mentale, stati emotivi o passionali, ubriachezza non sembrano presi in considerazione <sup>(79)</sup> mentre gli Statuti di Sassari prevedono che il minore di 14 anni non dovesse rispondere delle ferite inferte a qualcuno salvo che da queste non derivasse la morte della vittima, in quest'ultimo caso era prevista la pena capitale a meno che i parenti dell'ucciso non avessero concesso il perdono <sup>(80)</sup>.

L'Italia dei comuni ha prodotto diverse tipologie documentarie a partire dagli Statuti fino ad arrivare alle delibere di organi consiliari,

---

però, indicare espressamente, come fanno la Carta de Logu e gli Statuti, la possibilità che il condannato possa essere ucciso senza conseguenze da un altro membro della collettività. Sul bando cfr. A. NIEDDU, *Interest rei publicae ne maleficia remaneant impunita: la giustizia penale negli Statuti di Sassari*, in *I settecento anni degli Statuti di Sassari*, cit., p. 407 e bibl. cit.

<sup>(75)</sup> St. SS. III, 2.

<sup>(76)</sup> St. SS. III, 1.

<sup>(77)</sup> B.V.C. II, 12.

<sup>(78)</sup> St. SS. III, 31.

<sup>(79)</sup> A. MARONGIU, *Delitto e pena nella Carta de Logu d'Arborea*, in Id. *Saggi di Storia Giuridica*, cit. p. 84

<sup>(80)</sup> St.SS. III, 3.

registri fiscali, registri giudiziari e altro. Si tratta, per questi ultimi, di saggi che riportano testimonianze di scrittura pragmatica, ordinaria e burocratica, documenti di gestione della cosa pubblica emessi dai comuni <sup>(81)</sup>. I registri della giustizia penale – *Libri maleficiorum* – fanno parte della categoria delle scritture ordinarie e raccolgono le registrazioni di atti criminali in forma di *liber*. Per comprendere il caso criminale, come fatto sociale veramente accaduto, è necessario analizzare il momento processuale che costituisce una ricostruzione scritta del fatto, quanto si legge è il risultato di un lungo iter che va dalla denuncia e dall'ascolto della deposizione alla sentenza. L'utilizzo di questo materiale permette di individuare e analizzare separatamente le differenze procedurali a seconda del tipo di reato, stabilire una tipologia di reati sulla base del sesso, dell'età o dello status sociale o alla luce delle pene comminate <sup>(82)</sup>.

Purtroppo non si trovano tracce per i contesti comunali della Sardegna dei *Libri maleficiorum* anche se, secondo Alessandro Soddu, negli Statuti di Sassari si faccia menzione degli *acta* nei quali erano riportate le denunce dei *maleficia* e le relative condanne irrogate <sup>(83)</sup>. Va tenuto presente come il panorama delle fonti muti, in Sardegna, così come la fisionomia della documentazione assimilabile per contenuto ai *Libri maleficiorum* a causa dell'inserimento dell'isola nella struttura monarchica catalano aragonese che comportò la riduzione dello spazio d'azione e controllo riservato alle comunità cittadine. La documentazione prodotta deriva da organismi istituzionali e modalità di registrazione diversi da quelli della tradizione comunale italiana <sup>(84)</sup>.

Dalle informazioni reperibili negli Statuti esaminati è possibile ricostruire la formulazione e l'elencazione dei reati previsti e puniti sulla base delle categorie generali di dolo e colpa e le conseguenze che la presenza

---

<sup>(81)</sup> D. Lett, *I registri della giustizia penale (libri maleficiorum) nei comuni italiani (secoli XII-XV)*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV* a cura di D. Lett, École Française de Rome, Roma, 2001, p. 1 ss.

<sup>(82)</sup> Per un approfondimento su questi temi cfr. i saggi contenuti in *I registri della giustizia penale*, cit.

<sup>(83)</sup> A. SODDU, *Conflitti politici nella Sardegna tardomedioevale*, in *I registri della giustizia penale*, cit., p. 225 ss.

<sup>(84)</sup> A. SODDU, *Conflitti politici nella Sardegna tardomedioevale*, in *I registri della giustizia penale*, cit., p. 225 ss. e bibl. cit.

dell'uno o dell'altro elemento comportavano apprezzando che le controversie di natura penale non potessero essere risolte dal singolo individuo ma la sanzione penale dovesse essere irrogata da un organo pubblico.

Non è possibile sapere come si mostravano la violenza maschile e quella femminile, i crimini contro le donne, quale fosse la condizione femminile, con quale frequenza venivano commessi reati per i quali era prevista la pena capitale o una pena mutilativa o pecuniaria, se i reati commessi dagli uomini fossero molto più numerosi di quelli commessi dalle donne, lo status di appartenenza dei colpevoli e delle vittime e così via.

Dall'analisi dei dettami statutori è stato possibile individuare tre pene capitali: la decapitazione, il rogo e l'impiccagione, ciascuna prevista a seconda del reato commesso.

PENA	REATO	FONTE STATUTARIA
Impiccagione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reati contro la persona o la famiglia del giudice e contro l'integrità del territorio.</li><li>• Veneficio commesso da un uomo.</li><li>• Rapina commessa sulla pubblica via, al di fuori se il reo non avesse pagato la sanzione pecuniaria prevista.</li><li>• Furto con effrazione, lesioni gravi inferte a un ufficiale del giudicato, reiterazione della condotta criminosa.</li></ul>	Carta de Logu
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Incendio terreni altrui senza poter pagare la multa, furto, rubare da una vigna non meno di 100 ceppi.</li><li>• Atti di corsa in mare.</li></ul>	St.SS
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Furto di materiali nell'Argentiera.</li><li>• Furti commessi in strada.</li><li>• Effrazione.</li></ul>	BVL
Rogo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veneficio commesso da donna, incendio doloso.</li></ul>	CdL
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Moglie bigama, falso nummario, donne che avessero contravvenuto il divieto di ingresso dei bagni pubblici.</li></ul>	St.SS

Decapitazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Omicidio volontario e complicità.</li><li>• Omicidio.</li><li>• Omicidio su commissione e ferimento.</li><li>• Uomo che teneva pubblicamente come concubina la moglie altrui contro la volontà del marito.</li><li>• Aver portato via con la forza una donna da casa sua.</li><li>• Violenza sulla moglie altrui.</li><li>• Stupro vergine. Bigamia.</li><li>• Incendio doloso all'interno delle fosse.</li><li>• Morte causata da pietre gettate nelle fosse.</li></ul>	CdL  BVC
---------------	--	----------------

Le categorie dei reati previsti negli Statuti per i quali era stabilita la pena di morte sono tipiche del diritto penale del Trecento e comprendono quelli politici, quelli contro la persona, contro la proprietà e contro l'onore.

La Carta de Logu prevedeva atti contro la persona o la famiglia del giudice e contro l'integrità del territorio. Alla pena di morte prevista, l'impiccagione, si aggiunge nel primo caso l'attanagliamento in giro per la terra di Oristano, nel secondo il reo legato alla coda di un cavallo veniva trascinato davanti alla popolazione.

Fra i reati contro la persona l'omicidio occupava una posizione di rilievo punito con la decapitazione nella Carta e nel Breve, punito con una generica pena di morte negli Statuti.

Un'ipotesi di omicidio aggravato dal mezzo usato era il veneficio punito con l'impiccagione se a commetterlo fosse stato un uomo, con il rogo se a commetterlo fosse stata una donna, chiara discriminazione rispetto alla pena comminata a un uomo. Fra i delitti contro le persone le lesioni inferte a un ufficiale del giudicato venivano punite con l'impiccagione poiché la pena capitale era conseguenza della qualità della persona offesa. Anche per i reati a sfondo sessuale il Breve prevedeva la decapitazione mentre i reati contro la proprietà erano puniti dalla Carta de Logu e dagli Statuti con l'impiccagione in casi tassativamente previsti.

Il Breve proteggeva la più importante attività praticata nella Villa: l'estrazione e la lavorazione del minerale piombo-argentifero prevedendo la decapitazione di chi avesse appiccato deliberatamente un incendio

ai pozzi minerari da cui fosse derivata la morte di qualcuno o di chi gettando pietre in una fossa avesse causato la morte di chi si trovava all'interno. L'attentare direttamente alla principale risorsa economica della Villa causava il pesante intervento della legge teso a ripristinare l'ordine.

La Carta de Logu prevedeva il rogo per punire l'autore di un incendio doloso, attività criminosa che pur non avendo come fine immediato la morte di qualcuno, era perseguita con una pena capitale poiché suscettibile di mettere in pericolo l'incolumità pubblica <sup>(85)</sup>.

Come si è visto finora le pene di morte sono applicate purché si verifichino determinate circostanze ma riesce piuttosto difficile capire quale fosse la ratio della scelta anche perché la stessa pena di morte puniva reati assai diversi tra loro.

Se per il rogo, morte orribile prevista dalla Carta de Logu per l'incendio doloso, si può ipotizzare la legalizzazione di una vendetta che la comunità autorizza a compiere nelle stesse forme in cui il reato era stato commesso o a una esecuzione di tipo purificatorio-espiatorio per gli altri reati per cui era previsto è difficile capire la scelta rispetto alla decapitazione e all'impiccagione.

La decapitazione, come le altre pene di morte, era uno spettacolo pubblico e veniva eseguita davanti al maggior numero di persone, era prevista per reati molto diversi tra loro, la testa del condannato che rotolava sanguinante al suolo aveva un effetto deterrente ma anche la funzione di dimostrare l'autorità incontrastata di chi infliggeva questa pena.

Non si può stabilire se l'arma usata per la decapitazione fosse una scure o un'ascia.

La scure è caratterizzata da un orientamento del taglio parallelo al manico, quando l'orientamento del taglio è trasversale, come accade nel caso dell'arma che decapita, il termine tecnico è invece ascia <sup>(86)</sup>.

Infine l'impiccagione, pena aggravata per il colpevole di reati contro la persona o la famiglia del giudice e contro l'integrità del territorio dall'attanagliamento o dall'essere trascinato legato alla coda di un cavallo vista la gravità del reato commesso. La stessa pena era prevista

---

<sup>(85)</sup> F. ARTIZZU, *La disciplina dell'acqua e del fuoco negli Statuti Medioevali sardi*, in Id., *Società e istituzioni*, cit., p. 144 ss.

<sup>(86)</sup> E. CANTARELLA, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma*, Milano, Rizzoli, 2000, p. 384 n. 7.

per reati molto diversi tra loro tra cui i furti colpiti con una pena di morte poiché si trattava di un comportamento intollerabile per l'intero corpo sociale di fronte al quale era interesse comune reagire.

Una considerazione riguarda il mancato pagamento di una pena pecuniaria prevista per l'infrazione commessa che comportava, in alcuni casi, la commutazione di quest'ultima in pena capitale allo scopo di non lasciare impunito alcun delitto. Appare però impossibile capovolgere questa soluzione dal momento che era vietato esplicitamente, almeno nella Carta de Logu, che il colpevole dei reati più gravi, come per esempio l'omicidio o il furto, potesse riscattarsi da una pena corporale, comminata in via principale, attraverso il pagamento di una somma di denaro versata all'offeso o ai suoi familiari e alla pubblica autorità<sup>(87)</sup>. Attraverso la formula *e pro dinari alcunu non campit* si ha quindi una piena affermazione del principio che il delitto offende non tanto la vittima quanto la comunità garante dell'ordine giuridico e dell'inderogabilità delle norme penali e della loro autonomia operante anche nell'ipotesi che fosse intercorso un accordo tra il colpevole e l'offeso e con i suoi aventi causa<sup>(88)</sup>. Nel Breve e negli Statuti il principio non era espresso in maniera così esplicita, ma lo si può dedurre poiché nei casi di crimini puniti con pena capitale non era prevista alcuna alternativa che potesse far ipotizzare una composizione pecuniaria che liberasse il colpevole dalla morte<sup>(89)</sup>. Un'ultima annotazione sulle pene capitali riguarda la pena accessoria della confisca del patrimonio del condannato. Al fine di evitare effetti aberranti, in ossequio al principio della personalità della pena, la Carta arborense, il Breve e gli Statuti di Sassari stabilivano che questa situazione non dovesse estendersi ai beni dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che i rapporti patrimoniali tra i due fossero regolati dalla comunione dei beni o dal regime dotale, arrivando anche a salvaguardare i diritti dei figli e di coloro indicati come eredi nel testamento, così come i diritti dei creditori, una volta dimostrata la fondatezza del loro credito<sup>(90)</sup>.

---

<sup>(87)</sup> C.d.L. III, V, IX, XIII, XXVI.

<sup>(88)</sup> C.d.L. III, V, IX, XIII, XXVI.

<sup>(89)</sup> St. SS. III, 3.

<sup>(90)</sup> C.d.L. I, II, VI, XIII; B.V.C. II, 10; St. SS. III, 1.

